



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara*

Ferrara, data del protocollo

Sig. Presidente della Provincia  
**FERRARA**

Sigg.ri Sindaci e Commissari straordinari  
dei Comuni della provincia  
**LORO SEDI**

Sigg.ri Presidenti Unioni dei Comuni  
**LORO SEDI**

Sig. Direttore Generale ASL  
**FERRARA**

Sig. Commissario Azienda Ospedaliera "Sant'Anna"  
**FERRARA**

Sig. Questore  
**FERRARA**

Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri  
**FERRARA**

Sig. Comandante provinciale Guardia di Finanza  
**FERRARA**

Sig. Comandante provinciale Vigili del Fuoco  
**FERRARA**

Sigg. Dirigenti Uffici Statali periferici della provincia  
**LORO SEDI**

Sig. Segretario Generale della Camera di Commercio  
**FERRARA**

Sigg.ri Presidenti delle Associazioni di categoria dei settori  
agricolo, industriale, artigianale, commerciale e della  
cooperazione  
**LORO SEDI**



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara*

Sig. Responsabile dell'Agazia Regionale per la Sicurezza  
Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno e  
Po di Volano – Sede Operativa di  
**FERRARA**

Sig. Amministratore Unico A.M.I. – Agenzia Mobilità  
impianti  
**FERRARA**

e, per conoscenza:

Sig. Presidente della Regione Emilia-Romagna  
**BOLOGNA**

**OGGETTO:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020. Chiarimenti.

Di seguito a precorsa corrispondenza, concernente l'oggetto, si rappresenta che il Gabinetto del Ministro dell'Interno, con circolare n. 73031 in data 20 novembre scorso, ha fornito chiarimenti circa la corretta interpretazione delle disposizioni recate dal d.P.C.M. 3 novembre 2020, concernenti, in particolare, l'attività di ristorazione con asporto, oggetto delle previsioni di cui all'art.1, comma 9, lett.gg).

La suddetta disposizione prevede al riguardo:

- i) La possibilità che l'attività in questione sia svolta, oltre che nell'orario di apertura al pubblico (5.00/18.00), anche nella fascia oraria 18.00/22.00;
- ii) Il divieto di consumazione di cibo e bevande sul posto o nelle adiacenze degli esercizi pubblici presso i quali è stato effettuato l'acquisto.

In relazione a tale ultima previsione viene posta la questione se esista o meno una distanza prefissata che occorra osservare onde rispettare il divieto di consumazione nelle adiacenze del locale.

Al riguardo, si ribadisce quanto si è avuto modo di precisare con precedente circolare, a commento di analoga previsione recata dal d.P.C.M. 13 ottobre 2020. In quella sede, si è evidenziato come l'espressione "nelle adiacenze" non comporti l'osservanza di una precisa distanza metrica, tenuto conto anche delle evidenti difficoltà di accertamento che una simile previsione comporterebbe.

Si è pure posto in luce, con la suddetta circolare, che l'allontanamento dal locale per consumare cibi e bevande in luogo pubblico possa concretare un comportamento comunque vietato dall'art. 1, comma 8, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (conv., con mod., dalla legge 14 luglio 2020, n. 74), relativo al divieto di assembramento.



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara*

Ne consegue che:

- la vendita per asporto concreta una fattispecie che determina sempre l'allontanamento del cliente dal locale presso il quale è stato effettuato l'acquisto, essendo vietata la consumazione di cibi e bevande sul posto;
- l'esercente, oltre a far rispettare il distanziamento interpersonale, dovrà aver cura di avvisare il cliente di tale obbligo;
- riguardo alla sfera del cliente, quest'ultimo avrà a suo carico anche l'obbligo di rispettare il divieto di assembramento, indipendentemente dalla distanza rispetto all'esercizio pubblico, atteso che la disposizione in esame risponde alla finalità di contenimento dei fenomeni aggregativi.

Quanto sopra si porta alla particolare, personale attenzione delle SS.LL., ai fini della puntuale osservanza, nell'ambito delle rispettive competenze, delle indicazioni in ordine ai chiarimenti forniti.

Si ringrazia.

Il Prefetto  
(Campanaro)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7.3.2005 n. 82*

*La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, conforme alle vigenti regole tecniche, conservato agli atti.*